

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1959

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(AGNELLI)

di concerto con il **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(MASERA)

col **Ministro del tesoro**

(DINI)

col **Ministro della pubblica istruzione**

(LOMBARDI)

col **Ministro per i beni culturali e ambientali**

(PAOLUCCI)

col **Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

(SALVINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1995

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	9
Testo dell'Accordo	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo culturale con il Venezuela firmato il 17 ottobre 1990, rientra nella serie di azioni intraprese nel corso del 1990 dal Ministero degli affari esteri per estendere ad un sempre maggior numero di Paesi la presenza della lingua, della cultura e della civiltà italiane.

Col Venezuela si era già da tempo cercato di addivenire ad un accordo culturale, di cui entrambi i Paesi sentivano la necessità sia per i rapporti di amicizia tra loro esistenti, sia per la presenza in Venezuela di una importante collettività italiana perfettamente integrata. I benefici ed il rafforzamento dei vincoli bilaterali che dovrebbero scaturire dall'applicazione dell'Accordo sono stati determinanti nel superare finalmente la difficoltà inizialmente manifestatesi e cioè il mancato riconoscimento in Venezuela dei titoli di studio rilasciati dai nostri istituti scolastici ivi operanti. Tale problema è stato infatti avviato a soluzione, in quanto con l'articolo 3 le Parti si sono impegnate a porre allo studio nel tempo più breve la possibilità di giungere ad un accordo separato che regoli a tutti gli effetti i titoli di studio rilasciati dalle istituzioni scolastiche - statali o legalmente riconosciute da una delle due Parti - operanti nel territorio dell'altra, e ad esaminare altresì la possibilità di regolamentare il riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati da Università e Istituti universitari dei due Paesi.

Come l'articolo 1 chiaramente stabilisce, l'Accordo si propone per fine di promuovere e realizzare le attività che favoriscano la conoscenza reciproca dei patrimoni culturali dei due Paesi e che stimolino la loro cooperazione culturale ed artistica. Trattasi dunque di un articolo di «principi», che trova negli articoli successivi le sue modalità di applicazione.

L'articolo 2 fornisce a questo punto una indicazione molto importante del modo in cui la cooperazione culturale tra i due Paesi

potrà svilupparsi, in quanto regolamenta l'attività delle istituzioni culturali di un Paese presenti nel territorio dell'altro, assumino esse la forma di Centri o Associazioni culturali o di Istituti di insegnamento e d'arte. In sostanza, trattasi dell'attività svolta dagli istituti di cultura (di regola, statali: quello italiano opera già da anni a Caracas) o da organismi che possono avere figura pubblica o privata. In ogni caso, è di fondamentale importanza il dettato del secondo comma di detto articolo, il quale stabilisce che tali istituzioni usufruiranno delle più ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito ovviamente delle norme vigenti nel Paese dove esse operano: condizione fondamentale, questa, perchè l'attività di promozione culturale e linguistica di dette istituzioni, ed in particolare del nostro Istituto di cultura a Caracas, non venga «limitata» nelle sue scelte e nei suoi contatti con il pubblico locale.

Dell'articolo 3 si è detto più sopra.

Per quanto riguarda l'articolo 4, esso costituisce uno degli elementi portanti dell'Accordo, in quanto indica, se pur nella forma sommaria propria di tale genere di accordi, gran parte delle attività in cui è destinata a modularsi la collaborazione culturale tra i due Paesi. Premesso che le due Parti favoriranno ed agevoleranno nei limiti delle loro possibilità l'elaborazione e la messa in atto di programmi e di progetti di collaborazione culturale di reciproco interesse, l'articolo così enumera le attività in cui l'auspicata collaborazione potrà estrinsecarsi: invio di funzionari di alto livello, di docenti, di ricercatori e di esperti per avviare e porre in atto programmi culturali e progetti specifici; organizzazione di corsi per il perfezionamento e la ricerca nei diversi campi artistici e culturali; invio di professori specializzati nell'area culturale e di professionisti di fama perchè effettuino corsi e conferenze; concessione di borse di studio a candidati selezionati e designati a partecipare a

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

corsi di specializzazione e perfezionamento nei diversi settori culturali; interscambio tra le parti di informazioni, pubblicazioni e documentazione tecnica; invio, infine, ed interscambio di artisti, scrittori, storiografi, eccetera, per partecipare a seminari, simposi, conferenze ed altri eventi culturali del genere.

L'articolo 5 può essere considerato un completamento, ad un tempo, ed un corollario dell'articolo 4, in quanto impegna le parti a favorire lo studio, l'elaborazione e l'attuazione (congiunta e coordinata) di programmi e di progetti di ricerca e di sviluppo culturale: il che lascia il più ampio spazio a tutte le iniziative, anche quando non siano specificatamente precisate.

L'articolo 6 prevede a sua volta la possibilità per le Parti di far ricorso alla partecipazione, anche finanziaria, di organismi internazionali per l'attuazione di programmi e progetti derivanti dalle forme di cooperazione previste dall'Accordo (o dai protocolli di applicazione che verranno successivamente negoziati), che dovessero incontrare (è sottinteso) difficoltà ad essere realizzati con le sole disponibilità delle Parti.

L'articolo 7 estende ulteriormente il quadro delle attività già previste dall'articolo 2, elencando *ad abundantiam* altre forme di cooperazione e di scambio, quali la realizzazione di viaggi, l'invio di missioni di docenti, ricercatori, esperti, scrittori, artisti, musicisti, col fine di partecipare a riunioni, colloqui, conferenze, sì da non lasciare esclusa alcuna ipotesi. L'articolo conclude con l'impegno delle due Parti a promuovere le visite e le esibizioni di orchestre, e di gruppi musicali, di danza, di teatro e folkloristici.

L'articolo 8 definisce a sua volta i mezzi con i quali le Parti potranno stimolare la migliore conoscenza delle rispettive culture. Essi vanno dalla diffusione di libri e pubblicazioni periodiche, di programmi e microfilm a carattere culturale, artistico e architettonico, alla definizione di un sistema che favorisca le traduzioni e la pubblicazione di opere relative agli stessi settori; alle mostre

di libri, di architettura, di arte, di arti applicate e di artigianato; allo scambio di spartiti musicali e di opere letterarie ed artistiche; alle manifestazioni teatrali, musicali e culturali in genere; alle trasmissioni radiofoniche e televisive; alla organizzazione infine di rassegne cinematografiche ed allo scambio di informazioni e di documentazione in tale settore.

L'articolo 9 precisa che ognuna delle due Parti usufruirà nel territorio dell'altra, per le opere letterarie, artistiche, musicali, eccetera, protette nel proprio territorio, della stessa protezione concessa dall'altra Parte nel proprio territorio allo stesso tipo di opere, indipendentemente da quanto previsto in materia dagli accordi e dalle convenzioni internazionali sottoscritte dalle due Parti.

L'articolo 10 prevede infine secondo modalità da stabilirsi con accordi specifici, la possibilità di scambio - tra Biblioteche, Musei, Centri di formazione ed altre istituzioni pubbliche e private - di opere d'arte originali o di riproduzioni, di fotografie, diapositive, films, microfilms, documenti, mobilio, costumi, eccetera, relativi al patrimonio storico, artistico ed archeologico dell'uno e dell'altro Paese.

Gli altri articoli dell'Accordo hanno carattere rituale.

In particolare l'articolo 11 prevede che eventuali controversie che dovessero sorgere sulla interpretazione o esecuzione dell'Accordo saranno risolte per le vie diplomatiche; l'articolo 12 stabilisce che l'Accordo sarà ratificato secondo le norme costituzionali e legali vigenti in ognuno dei due Paesi ed entrerà in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica (che dovrà avvenire a Roma); l'articolo 13, infine, precisa che l'Accordo avrà la durata di cinque anni, rinnovabile tacitamente, e potrà essere denunciato in qualsiasi momento da ognuna delle due Parti con un anno di preavviso (trattasi di una clausola che, con variazioni nella portata del preavviso, è di regola inserita in tutti gli Accordi del genere).

RELAZIONE TECNICA

L'applicazione dell'Accordo con il Venezuela in materia di collaborazione culturale comporta i seguenti oneri:

Articolo 3.

Per l'esame delle questioni connesse al riconoscimento reciproco dei titoli di studio, sono previste a Caracas delle riunioni annue tra esperti; nell'ipotesi dell'invio in missione in detta città nell'anno 1996 di tre funzionari, per un periodo di sei giorni, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 3 funzionari x 6 giorni)	L.	3.240.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 155, al cambio di lire 1.650 = lire 256.000, cui si aggiungono lire 77.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto n. 941 del 3 giugno 1926; l'importo di lire 333.000 viene ridotto di lire 85.000, corrispondente ad un terzo della diaria (lire 248.000 x 6 giorni x 3 persone)	L.	4.464.000
biglietto aereo andata-ritorno Roma-Caracas (lire 4.300.000 x 3 persone = lire 12.900.000 + lire 645.000, quale maggiorazione del 5%)	L.	13.545.000
Totale onere (articolo 3) ...	L.	21.249.000

Articolo 4.

1. Al fine di migliorare la cooperazione culturale, viene previsto lo scambio di visite di docenti e ricercatori tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

n. 2 docenti o ricercatori per un periodo di 15 giorni:

spesa per vitto e alloggio (lire 180.000 al giorno x 15 giorni x 2 persone)	L.	5.400.000
---	----	-----------

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

spesa assicurativa per l'intera missione (lire 100.000 x 2 persone) L. 200.000

n. 2 docenti che partecipano ai corsi estivi di perfezionamento nella lingua italiana per 3 settimane, organizzati dall'Università di Perugia. In relazione alla convenzione tra la detta Università ed il Ministero della pubblica istruzione, il relativo onere è così quantificabile:

spese di iscrizione (lire 200.000 x 2 persone) L. 400.000

spese di vitto e alloggio (lire 2.600.000 x 2 persone) L. 5.200.000

n. 1 esperto bibliotecario per 8 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 8 giorni) L. 1.440.000

n. 1 archivistica per 15 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 15 giorni) L. 2.700.000

n. 3 esperti per tre giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 3 persone x 3 giorni) L. 1.620.000

n. 2 personalità venezuelane nel campo della informazione e della cultura per 8 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 350.000 x 8 giorni x 2 persone) L. 5.600.000

Si prevede, inoltre, da parte italiana l'invito in Venezuela di due unità; i relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono suddivisi come segue:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Caracas per due docenti o ricercatori italiani (lire 4.300.000 x 2 persone = lire 8.600.000 + lire 430.000, quale maggiorazione del 5%) L. 9.030.000

Totale onere (articolo 4 - paragrafo 1) ... L. 31.590.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Allo scopo di realizzare specifici programmi culturali, si richiede l'invio annuo in missione a Caracas a decorrere dal 1996 di due esperti nazionali, con una permanenza di tre giorni in detta città, la relativa spesa è così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 2 funzionari x 3 giorni)	L.	1.080.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 155, al cambio di lire 1.650 = L. 256.000, cui si aggiungono lire 77.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto n. 941 del 3 giugno 1926; l'importo di lire 333.000 viene ridotto di lire 85.000, corrispondente ad un terzo della diaria (lire 248.000 x 3 giorni x 2 persone)	L.	1.488.000
biglietto aereo andata-ritorno Roma-Caracas (lire 4.300.000 x 2 persone = lire 8.600.000 + lire 430.000, quale maggiorazione del 5%)	L.	9.030.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 4 - paragrafo 2) ...	L.	11.598.000
		<hr/> <hr/>

3. Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti venezuelani, si prevede di assegnare 10 borse di studio della durata di 12 mesi; i relativi oneri sono così quantificabili:

borsellino mensile (lire 1.200.000 x 10 persone x 12 mesi)	L.	144.000.000
biglietto aereo andata-ritorno Roma-Caracas (lire 4.300.000 x 10 persone)	L.	43.000.000
spese notarili (lire 350.000 x 10 persone)	L.	3.500.000
spese di assicurazione (lire 500.000 x 10 persone)	L.	5.000.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 4 - paragrafo 3) ...	L.	195.500.000
		<hr/> <hr/>

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Per sostenere le attività degli Istituti italiani in Venezuela, si prevede, da parte italiana, l'apporto di un contributo annuo di lire 25.000.000; inoltre, per finanziare lo svolgimento di un corso di aggiornamento per il personale italiano, si richiede una spesa di lire 50.000.000. Pertanto, l'onere complessivo è di lire 75.000.000.

Totale onere (articolo 4 - paragrafo 4) ...	L.	75.000.000
<hr/>		
Totale onere (articolo 4) Anno 1995 ...	L.	302.090.000
Totale onere (articolo 4) Anno 1996 ...	L.	313.688.000
<hr/>		

Articolo 8.

Per favorire l'organizzazione di mostre ed attività artistiche nel settore della musica e della letteratura, si prevede di sostenere le seguenti spese:

iniziative nel settore cinema	L.	10.000.000
iniziative nel campo musicale	L.	20.000.000
trasporto materiale espositivo	L.	20.000.000
preparazione catalogo mostra	L.	12.000.000
assicurazione	L.	8.000.000
<hr/>		
Totale onere (articolo 8) ...	L.	70.000.000
<hr/>		

In conclusione, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato nel triennio 1995-1997 e negli anni successivi è il seguente:

	Anno 1995	Anno 1996	Anno 1997
Articolo 3	—	L. 21.249.000	L. 21.249.000
Articolo 4	L. 302.090.000	L. 313.688.000	L. 313.688.000
Articolo 8	L. 70.000.000	L. 70.000.000	L. 70.000.000
<hr/>			
Totale ..	L. 372.090.000	L. 404.937.000	L. 404.937.000
In cifra tonda ...	L. 372.000.000	L. 405.000.000	L. 405.000.000
<hr/>			

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, nonché del numero delle borse di studio e dei ricercatori da ospitare in Italia, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 372 milioni per l'anno 1995, in lire 405 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, animati dal desiderio di intensificare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi e desiderosi di intensificare, nello spirito dell'art. XVII dell'Accordo Quadro di Cooperazione firmato a Roma il 4 giugno 1990, i vincoli culturali che tradizionalmente uniscono i loro Popoli, hanno concordato quanto segue:

Art. 1. - Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano la conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni culturali e che stimolino la cooperazione culturale e artistica tra i due Paesi.

Art. 2. - Ciascuna delle due Parti favorirà sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, l'attività di Istituzioni culturali quali Centri culturali, Associazioni culturali ed Istituti di insegnamento e d'arte.

Tali Istituzioni usufruiranno delle più ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito delle norme vigenti nel Paese dove esse operano.

Art. 3. - Le Parti si impegnano a mettere allo studio nel tempo più breve la possibilità di giungere, nell'ambito delle rispettive legislazioni, a un Accordo separato che regoli a tutti gli effetti i titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni scolastiche statali e legalmente riconosciute da ciascuna delle Parti operanti nel territorio dell'altra, sempre che i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento dei sistemi educativi. Le Parti si impegnano altresì ad esaminare la possibilità di regolamentare il riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati da Università o Istituti universitari dei due Paesi, sempreché i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento di tali titoli.

Art. 4. - Le Parti favoriranno ed ageveranno, nei limiti delle proprie possibilità, l'elaborazione e la messa

in atto di programmi e progetti di collaborazione culturale di reciproco interesse.

Tale collaborazione comprenderà attività quali:

- invio di funzionari di alto livello, docenti, ricercatori ed esperti, allo scopo di avviare e porre in atto programmi culturali e progetti specifici;

- organizzazione di corsi per perfezionamento e ricerca nei diversi campi artistici e culturali;

- invio di professori specializzati nell'area culturale e di professionisti di fama per effettuare corsi e conferenze;

- concessione di borse di studio a candidati debitamente selezionati e designati per partecipare a corsi di perfezionamento e specializzazione nei diversi settori dell'area culturale;

- interscambio di informazioni, pubblicazioni e documentazione tecnica;

- invio ed interscambio di artisti, scrittori, storiografi, direttori di gruppi culturali e specialisti per partecipare a seminari, simposi, conferenze ed altri eventi culturali.

Art. 5. - Le Parti favoriranno lo studio, l'elaborazione e l'attuazione congiunta o coordinata di programmi e progetti di ricerca e di sviluppo culturale.

Art. 6. - Le Parti potranno, sempre che lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo o negli accordi complementari da esso derivanti.

Art. 7. - Le Parti faciliteranno la realizzazione di viaggi e l'invio di missioni, da effettuarsi da propri docenti, ricercatori ed esperti, scrittori, artisti, musicisti ed altre personalità con il fine di partecipare a riunioni o colloqui, dare conferenze, scrivere o preparare opere e articoli letterari, tenere corsi, presentare esposizioni, offrire concerti o dare corso ad attività similari su temi culturali, artistici, storici, letterari o musicali che interessino entrambi i Paesi. Le Parti contraenti promuoveranno altresì le visite e la esibizione

di orchestre, di gruppi musicali, di danza, di teatro e di folklore.

Art. 8. - Le Parti stimoleranno la migliore conoscenza delle loro rispettive culture con i mezzi seguenti:

- diffusione di libri e pubblicazioni periodiche in lingua originale o in traduzioni, nonché di programmi e microfilms di carattere culturale, artistico e architettonico;

- definizione di un sistema che favorisca le traduzioni e pubblicazioni di opere relative all'arte, alla cultura e all'architettura;

- mostre di libri;

- mostre architettoniche;

- mostre di arte, di arti applicate e di artigianato;

- interscambio di spartiti musicali e di opere letterarie ed artistiche;

- manifestazioni teatrali, musicali e di cultura in generale;

- trasmissioni radiofoniche e televisive;

- organizzazioni di rassegne cinematografiche e scambio di informazioni e documentazione cinematografiche.

Art. 9. - Le opere letterarie, artistiche, musicali, drammatiche, liriche, folkloristiche, cinematografiche, radiofoniche, televisive e le altre opere di natura analoga, protette dalla legislazione di una delle Parti contraenti, usufruiranno nel territorio sotto la giurisdizione dell'altra Parte della protezione da questa ultima concessa alle opere in questione sul proprio territorio, senza pregiudizio di quanto previsto dagli accordi o convenzioni internazionali cui sono soggette entrambe le Parti.

Art. 10. - Le Parti contraenti stabiliranno, mediante accordi specifici, le modalità attraverso le quali le Biblioteche, i Musei, i Centri di formazione ed altre Istituzioni pubbliche o private potranno scambiare opere d'arte originali o riproduzioni, fotografie, diapositive, films, microfilms, documenti, mobilio, costumi, oggetti folkloristici e qualsiasi altro elemento relativo al

patrimonio storico, artistico od archeologico dell'uno o dell'altro Paese.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11. - Ogni controversia fra le Parti, relativa alla interpretazione o esecuzione del presente Accordo, sarà risolta mediante negoziati per le vie diplomatiche.

Art. 12. - Il presente Accordo sarà ratificato dopo l'adempimento delle formalità legali e costituzionali stabiliti in ciascuno dei due Paesi contraenti, ed entrerà in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, che verrà effettuato a Roma.

Art. 13. - Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni, rinnovabili tacitamente, e potrà essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle due Parti, con un anno di anticipo rispetto alla data cui si vorrà porgli termine.

Fatto a Caracas il 17 ottobre 1990, in due originali, in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

A. Variani

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL VENEZUELA

[Signature]